

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " VOCE ALL'AUTISMO."

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita con sede in CESENA Via ILARIA ALPI n. 49 l'Associazione di volontariato denominata " VOCE ALL'AUTISMO."
- 2) La struttura dell'Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.
- 3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; essa può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
- 4) Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale, potranno essere istituiti e soppressi uffici di rappresentanza, sedi periferiche, delegazioni ed uffici secondari. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'Associazione persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale, con l'assenza di ogni fine di lucro:
- 2) L'Associazione si prefigge come finalità il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo ,e patologie correlate, e delle loro famiglie.
- 3) In particolare, per la realizzazione di tale scopo l'Associazione si propone di:
 - Creare un collegamento fra le famiglie, valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa, fornendo alle famiglie stesse, aiuto e promuovendo a tal fine corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa atta allo scopo.
 - Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, e la formazione e aggiornamento sulle problematiche dell'autismo, nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione sociale (a insegnanti, personale sanitario, psicologi, educatori, volontari, ecc...) attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, iniziative culturali e ogni altro strumento idoneo al raggiungimento di tale finalità.
 - Fornire orientamento e formazione sulle problematiche giuridiche, mediche, psicologiche, sociali e di adattamento domestico ambientale inerenti alla patologia dell'autismo.
 - Promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, di inserimento lavorativo, di servizi domiciliari, di socializzazione e di aiuto alla famiglia, allo scopo di garantire il miglioramento della qualità di vita, il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale, lavorativa, una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità, nel rispetto delle diversità e dei diritti della persona.
 - Creare, promuovere e gestire strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, sociali anche in modo tra loro congiunto e strutture residenziali o semiresidenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone autistiche.
 - Accompagnare persone artistiche, e/o i loro familiari, con l'utilizzo di un'auto o pulmino.
 - Promuovere manifestazioni celebrative, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in relazione agli scopi di cui sopra.
 - Promuovere studi biomedici per approfondire le conoscenze sulla eziologia e sulla patogenesi dell'autismo.
 - Promuovere iniziative atte alla sperimentazione ed al miglioramento dell'approccio terapeutico dell'autismo.
 - Promuovere e realizzare iniziative di sostegno psicologico, gruppi di auto-mutuo aiuto e progetti di sollievo rivolti ai familiari.
 - Raccogliere ed elaborare dati sull'autismo.

- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione ed accreditamento con Enti pubblici (a puro scopo esemplificativo: regioni, scuole, enti locali, AUSL, ecc...) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi al fine di promuovere le attività e finalità di cui sopra.
 - Promuovere ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.
- 4) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
 - 5) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
 - 6) L'Associazione provvede ad assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione le sole persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, e che richiedano di diventarne parte secondo la procedura illustrata nell'art. 4. Non possono diventare soci persone giuridiche e/o enti pubblici e/o privati.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande di ammissione, sempre motivata, è ammesso appello all'Assemblea dei soci.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa annuale
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - f) per decesso.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea dei Soci ordinaria che verrà convocata e diventa operante con l'annotazione sul libro soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e finalità dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 6 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.7 **L'Assemblea dei soci**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) ratifica i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o trasmesso, a ciascun associato, tramite posta ordinaria almeno quindici prima o tramite posta elettronica, con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima dell' adunanza. Gli avvisi conterranno l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 **Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
- 3) Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- 4) Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea dei soci entro n. 20 giorni affinché, entro i successivi 90 giorni, provveda alla elezione di un nuovo Consiglio

- 5) Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, quest'ultimo anche con funzioni di Tesoriere.
- 6) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e al disbrigo della corrispondenza
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Art. 11 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12 Risorse economiche- Fondo comune

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
 - 3) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 - 4) L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 - 5) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, o all'inizio dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13
Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 14
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/91